



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**Provvedimenti attuativi dell'art. 32 della
Legge 28.12.2001, n. 448**

Relazione di accompagnamento – Esercizio finanziario 2018

1. Secondo la procedura prevista per tutti i Ministeri dall'articolo 32 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è tenuto ad emanare annualmente un decreto interministeriale di ripartizione della somma complessiva stanziata sul capitolo 1163 dello stato di previsione del MAECI, a favore degli enti beneficiari per legge di contributi statali. Il decreto va emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I contributi che vengono erogati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - a valere sullo stanziamento assegnato al capitolo unico 1163 - ad enti ed altri organismi di diversa natura sono elencati nella tabella 1 allegata alla Legge 448/2001. Si tratta di contributi a enti a carattere internazionalistico (Legge n. 948 del 1982), i quali sono in genere enti di diritto privato, che possono assumere la forma di O.N.L.U.S.

Gli enti internazionalistici beneficiari di contributi statali ordinari al bilancio vengono individuati, a norma dell'art.1 della legge 948/82, con una tabella soggetta a revisione triennale approvata con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, distinto da quello di ripartizione annuale del capitolo oggetto della presente relazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari. E' attualmente in vigore il decreto, perfezionato nel 2016, di revisione della tabella per il triennio 2016 – 2018. In esso vengono indicati gli enti internazionalistici ammessi ai contributi ordinari "a bilancio", oltre agli importi da corrispondere agli enti in tabella triennale, rivisti con cadenza annuale.

3. La Legge di bilancio 2018 ha assegnato al capitolo 1163 la somma di 756.809 Euro, con un taglio pari a 21.609 Euro rispetto allo stanziamento di 778.418 Euro del precedente esercizio.

Lo schema di decreto prevede la seguente ripartizione di detto stanziamento:
Euro 463.000 per i contributi ordinari e Euro 293.809 per i contributi straordinari a progetto, che l'art. 2 della Legge 948/82 prevede in favore di iniziative di particolare interesse proposte da enti internazionalistici, siano essi

compresi o meno nella tabella triennale. La proposta di cui sopra tiene conto della riduzione complessiva subita dal capitolo, ripartendola in modo proporzionale all'entità dell'incidenza sullo stesso tra contributi a bilancio (pari a 15.000 euro ossia circa 2/3 della decurtazione subita) e contributi a progetto (pari a 6.609 euro ossia a circa 1/3 del taglio).

Si è inteso così confermare l'incremento percentuale a favore dei contributi a progetto deciso dal MAECI a partire dal 2016 in linea con le indicazioni delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, e con la strategia di collaborazione con i *think tank* promossa dall'Unità di Analisi della Segreteria Generale quale strumento ottimale per la promozione della ricerca internazionalistica.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**NOTA INFORMATIVA SUGLI ENTI
(ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO)**

1. La legge 948/1982 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) disciplina l'erogazione di contributi da parte del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ad enti italiani a carattere internazionalistico.

Sono definiti tali gli enti che, operando sulla base di un programma almeno triennale, svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali. Gli enti internazionalistici, in genere associazioni senza fini di lucro, possono ricevere dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale finanziamenti ordinari al bilancio e straordinari a progetto, rispettivamente ai sensi degli art. 1 e 2 della citata legge.

L'elenco degli enti beneficiari dei **contributi ordinari** e l'ammontare dei contributi vengono determinati ogni tre anni con una tabella istituita con decreto del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Nel 2016 è stato portato a termine l'iter di perfezionamento del decreto di revisione della tabella per il triennio 2016 – 2018. I **contributi straordinari** costituiscono dei finanziamenti ad hoc che il Ministero può erogare agli enti compresi nella tabella, così come ad altri enti che rispondano ai medesimi requisiti, per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare interesse (ricerche, convegni, seminari), concordate con il Ministero stesso. Il Ministero, in ottemperanza all'art. 3 della legge 948/82, presenta in Parlamento una Relazione annuale con la quale riferisce sull'impiego dei contributi ordinari da parte degli enti beneficiari e informa sull'assegnazione di quelli straordinari. Come si evince dallo schema di decreto, la riduzione dello stanziamento del capitolo 1163 è stata ripartita in modo proporzionale all'entità della relativa incidenza sul capitolo di riferimento tra contributi a bilancio (pari a 15.000 euro ossia circa 2/3 della decurtazione subita) e contributi a progetto (pari a 6.609 euro).